



Gallarate 17/07/2018

Gent.mo Cliente,
è entrato in vigore il Decreto Legge "Dignità" che sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge.
Pertanto La informiamo delle modifiche **attualmente già in essere** relative:

1) LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto a tempo determinato ha subito pertanto le seguenti sostanziali modifiche:

à Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;

Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

A. esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;

B. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

à L'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

à In caso di **rinnovo** (riassunzione a tempo determinato) la specifica delle **esigenze di cui sopra** è **obbligatoria**.

à In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria **solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi**.

à Il contratto può quindi essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui sopra.

à Esclusi dalla nuova normativa i contratti per attività stagionali che possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui sopra.

ATTENZIONE

à 1° termine non superiore a 12 mesi;

à da 36 mesi di durata massima si è passati a **24**;

à oltre i 12 mesi è obbligatoria la motivazione;

à le 5 proroghe sono state sostituite con la possibilità di effettuarne solo **4**.

à Queste disposizioni sono già in essere e **si applicano ai contratti di lavoro stipulati dall'entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data**.

2) L'IMPUGNAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Il termine da parte del lavoratore per l'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire entro 180 giorni e non più 120.

3) LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

La nuova disciplina è applicabile anche ai contratti di lavoro interinali pertanto Vi invitiamo a controllare, coadiuvati dalle Società a cui vi appoggiate, il rispetto dei termini di cui sopra tenendo conto che il ns. Studio viene a conoscenza della stipula di tali contratti solo marginalmente per farli passare dal LUL e per la comunicazione annuale.

4) IL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER I TEMPI DETERMINATI

Il contributo addizionale INPS – attualmente pari a 1,40% - per i contratti a tempo determinato sarà aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

5) LE INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO E INCREMENTO CONTRIBUZIONE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

In caso di licenziamento ingiustificato di cui al d.lgs. n. 23 del 2015 le mensilità "non inferiori a 4 e non superiori a 24" diventano rispettivamente "non inferiori a 6 e non superiori a 36."

La ringraziamo per l'attenzione accordataci, cordiali saluti.